

Codice di comportamento per l'acquisto responsabile di tonno del Gruppo Calvo

Indice

- Introduzione al Codice
- Instaurazione del Codice
 - Ambito legale
 - Ambito e vigenza
 - Applicazione e supervisione
- Principi del Codice
 - Diritti umani e comportamento professionale
 1. Norme etiche e politiche contro la corruzione
 2. Divieto di lavoro minorile
 3. Accordo di lavoro e protezione sociale
 4. Divieto di lavoro forzato e tratta di persone
 5. Libertà di associazione e riconoscimento del diritto di negoziazione
 6. Divieto di discriminazione in materia di lavoro e occupazione
 7. Sicurezza e salute sul lavoro
 8. Condizioni di vita dei dipendenti
 9. Ore di lavoro e di riposo
 10. Rimpatrio dei marinai
 - Tutela dell'ambiente
 - Sostenibilità delle forniture di tonno
 1. Conformità del pescato alle norme e alle risoluzioni nazionali e internazionali per la pesca del tonno
 2. Contrasto attivo della pesca illegale e dei relativi prodotti
 3. Difesa del congelamento della capacità di pesca della flotta industriale con reti a circuizione
 4. Sostegno dei sistemi di controllo della flotta e della gestione dell'impatto
 5. Sostegno e individuazione delle migliori prassi nella pesca del tonno



Introduzione al Codice

Il Gruppo Calvo è e aspira a continuare ad essere una delle aziende più competitive, rispettate e apprezzate dell'industria mondiale. Allo scopo di conservare questa posizione, siamo convinti dell'importanza dell'integrazione della dimensione sociale, ambientale ed economica nella nostra attività giornaliera con il fine di farci conoscere per l'integrità e la responsabilità della nostra gestione.

Assolutamente convinti e impegnati nei confronti di questa idea, stiamo instaurando una chiara strategia di Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI) in tutto il nostro Gruppo. Una parte importante di questa strategia consiste nell'approfondimento della conoscenza dell'impatto della nostra attività sulle comunità presso le quali ci riforniamo e della sostenibilità in generale delle risorse necessarie per la trasformazione dei nostri prodotti. D'altra parte, riteniamo che, quale azienda leader nel settore, ci spetti consolidare pubblicamente il nostro impegno e agire coerentemente con i valori sui quali da sempre si è basata la nostra azienda e che hanno differenziato le nostre attività: **impegno, qualità, innovazione e persone.**

Per raggiungere questo duplice scopo abbiamo sintetizzato le nostre attese in materia di sostenibilità e di responsabilità d'impresa nel **Codice di comportamento per l'acquisto responsabile di tonno del Gruppo Calvo**. In questo Codice sono riportati le prassi e le norme internazionali di consenso sul rispetto dei diritti dell'uomo, quali i principi basilari delle Nazioni Unite per quanto riguarda le aziende e i diritti umani, le convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro o i dieci principi del Patto Mondiale. Inoltre, esso costituisce un sostegno ai criteri di sostenibilità del Codice di comportamento della FAO per la pesca responsabile e i principi del nostro Codice di comportamento per la pesca del tonno, ai quali si può accedere da

<http://www.tonnonostromo.it/pdf/norme-della-flotta-di-pescherecci-di-tonno-calvo-nostromo.pdf>

Il Gruppo Calvo si augura che tutti i propri fornitori di tonno - con i quali desidera intrattenere rapporti commerciali equi e saldi a lungo termine - condividano i principi riportati in questo Codice di comportamento e che questi ultimi siano applicati presso le relative case madri e filiali, nonché da tutte le altre persone con le quali hanno rapporti commerciali. L'impegno esplicito dei fornitori per quanto riguarda il Codice di comportamento per i fornitori di tonno del Gruppo Calvo è considerato un aspetto essenziale del rapporto con loro, allo scopo di creare alleanze e progetti a lungo termine in grado di consentire lo sviluppo congiunto alla ricerca dell'eccellenza operativa e imprenditoriale.

Siamo consapevoli della portata ambiziosa dell'applicazione di questo Codice e riteniamo che l'adempimento dei principi qui riportati faccia parte di un processo dinamico di



miglioramento continuo. Perciò, crediamo che la migliore opportunità di contribuire alla creazione di valore nella catena della fornitura del tonno sia quella che sostiene un approccio di miglioramento progressivo partendo da valori considerati basilari. Il Gruppo Calvo sta creando un sistema di gestione per trasformare l'applicazione di questo Codice di comportamento in un elemento essenziale del rapporto con i propri fornitori di tonno intero e a filetti e per assicurare che gli stessi rispettino questi principi. Ci siamo impegnati a mantenere una stretta comunicazione con i nostri fornitori, allo scopo di consolidare la nostra intesa reciproca per quanto riguarda l'attuazione della responsabilità sociale d'impresa nelle nostre attività quotidiane, e a supportarli nell'instaurazione delle misure e delle procedure volte a garantire l'ottemperanza di questo Codice.

Ci auguriamo che questo **Codice di comportamento per l'acquisto responsabile di tonno del Gruppo Calvo** consoliderà la nostra immagine di partner degno della fiducia dei nostri fornitori e clienti. Siamo convinti che lavorare congiuntamente alle politiche di responsabilità riportate in questo Codice migliorerà sostanzialmente la sostenibilità del settore del tonno nel suo insieme e aumenterà la concorrenzialità e la redditività sia della nostra azienda che dei nostri partner.

Instaurazione del Codice

AMBITO LEGALE:

- La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo delle Nazioni Unite¹.
- I dieci Principi del Patto Mondiale delle Nazioni Unite².
- I principi guida su business e diritti umani delle Nazioni Unite³.
- Le convenzioni basilari dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO)⁴.
- Codice di condotta della FAO per la pesca responsabile⁵.
- La legislazione sul lavoro applicabile localmente.
- La legislazione locale in materia ambientale e, in mancanza di quest'ultima, quella internazionale vigente collegata.

Nel caso dei pescherecci, i richiami alle convenzioni internazionali e alle leggi locali e nazionali s'intenderanno applicati in sintonia con la legislazione del Paese di bandiera. In caso di conflittualità tra questo Codice e le leggi applicabili di quel Paese, prevarrà la norma superiore.

AMBITO E VIGENZA: il presente Codice sarà applicato a tutti i fornitori di tonno intero

¹ <http://www.un.org/es/documents/udhr/>

² <http://www.un.org/es/globalcompact/principles.shtml>

³ http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_SP.pdf

⁴ <http://www.ilo.org/ilolex/english/convdisp2.htm>

⁵ <http://www.fao.org/docrep/005/V9878S/V9878S00.HTM>



e filettato, ai relativi agenti e al personale in subappalto (qui di seguito, il "Fornitore") di tutte le società del Gruppo Calvo a partire dal 1 novembre 2012. Il "Fornitore" è responsabile dell'adempimento di questo Codice anche da parte dei propri fornitori.

A sostegno del carattere dinamico di questa politica, il Gruppo Calvo si riserva il diritto di modificarla se lo ritiene necessario, dopo averlo notificato a tutte le parti interessate e garantendo comunque la tutela dei valori ivi riportati. La versione elettronica dello stesso è disponibile al seguente sito web: <http://www.grupocalvo.com/el-grupo/mision-vision-valores/>

APPLICAZIONE E SUPERVISIONE: per le situazioni che nel Codice sono indicate quale "miglioramento necessario e urgente", sarà stabilito congiuntamente con il Fornitore un adeguato programma urgente di miglioramento, per evitare che le inadeguatezze riscontrate possano costituire un problema insuperabile per la stabilità del rapporto commerciale con il Gruppo Calvo.

Per quanto riguarda gli altri criteri ("criteri target o di eccellenza", riportati al punto 3.5), il Gruppo Calvo si augura che i propri fornitori stabiliscano e rispettino i sistemi di gestione necessari per adeguare le loro procedure entro un periodo di tempo non superiore a tre anni.

Sempre nell'ambito di questo spirito di collaborazione, il Gruppo Calvo si riserva il diritto di monitorare e di valutare il progresso dei propri fornitori.

Principi del Codice

1. DIRITTI UMANI E COMPORTAMENTO PROFESSIONALE

Il Gruppo Calvo desidera che i propri fornitori si impegnino a rispettare i diritti umani dei lavoratori e a trattarli degnamente e con rispetto, di conformità ai principi internazionalmente applicati in questo ambito. L'adempimento di tutti i criteri relativi a questo campo è obbligatorio e la mancata ottemperanza dei medesimi rappresenta una mancanza considerata "miglioramento necessario e urgente".

1. Norme etiche e politiche contro la corruzione

Il Fornitore dovrà svolgere la propria attività con criteri etici e dovrà astenersi da qualunque pratica di corruzione - comprese estorsioni, truffe o tangenti - sia nei confronti di privati che, soprattutto, di qualsiasi tipo di autorità o funzionari.

2. Divieto di lavoro minorile

Il Fornitore è responsabile di garantire l'assenza di prassi incompatibili con i diritti stabiliti nelle convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) riguardo



all'età minima di ammissione al lavoro in tutte le fasi dei processi di pesca o industriali.

- Impianti di trasformazione: l'età minima di ammissione al lavoro non sarà inferiore all'età della fine della scuola dell'obbligo, che di solito è di 15 anni, a meno che la legislazione nazionale applicabile stabilisca un'età superiore.
- Pescherecci: l'età minima stabilita nelle convenzioni applicabili dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) per lavorare a bordo di un peschereccio è di 16 anni. Tuttavia, l'autorità competente potrà autorizzare un pescatore di 15 anni a lavorare a bordo di un peschereccio, se ha concluso il periodo d'istruzione obbligatoria e partecipa alla formazione professionale per la pesca.

Inoltre, tutti i lavoratori minori di 18 anni non dovranno mai essere obbligati ad eseguire lavori potenzialmente pericolosi.

3. Contratto di lavoro, stipendio e previdenza sociale

I lavoratori delle aziende fornitrici del Gruppo Calvo dovranno avere a disposizione una copia firmata del proprio contratto in cui devono essere riportati chiaramente (e in una lingua che siano in grado di capire) la durata del medesimo, lo stipendio, il tempo minimo di riposo, oltre ad altre condizioni di lavoro richieste dalla legislazione applicabile. Il Fornitore dovrà garantire il regolare pagamento degli stipendi secondo le leggi in vigore, garantendo in ogni caso un salario adeguato a soddisfare le esigenze basilari dei lavoratori. Se la legislazione nazionale consente che il contratto di lavoro non sia firmato, il Fornitore dovrà poter provare che le condizioni di lavoro sono state comunicate adeguatamente ai propri lavoratori. I lavoratori, siano essi addetti agli impianti di trasformazione o pescatori, avranno diritto di usufruire della previdenza sociale alle condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti locali e nazionali.

4. Divieto di lavoro forzato e tratta di persone

Tutti i lavori saranno volontari e i lavoratori dovranno essere liberi di lasciare l'impiego con il dovuto preavviso, di conformità alle convenzioni applicabili per contrastare il lavoro forzato. Il Fornitore non eserciterà, né sosterrà alcuna pratica legata alla tratta di persone.

5. Libertà di associazione e riconoscimento del diritto di negoziazione

Il Fornitore dovrà rispettare il diritto dei propri lavoratori di associarsi liberamente e di negoziare collettivamente conformemente alla legislazione del Paese in cui lavorano e alle convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO). Nei casi in cui questi diritti siano limitati per legge, il Fornitore dovrà comunque consentire ai lavoratori di eleggere liberamente e senza rappresaglie i loro rappresentanti quali interlocutori con l'azienda.

6. Divieto di discriminazione in materia di lavoro e occupazione

Nelle assunzioni e nel lavoro, il Fornitore non dovrà applicare alcuna discriminazione per ragioni di razza, colore, età, sesso, orientamento sessuale, etnia, disabilità, religione, schieramento politico, iscrizione a sindacati, o stato civile.



7. Sicurezza e salute sul lavoro

Il Fornitore dovrà rispettare tutti i requisiti in materia di sicurezza e salute sul lavoro del Paese in cui opera. I fornitori dovranno cercare di applicare i sistemi e le norme di gestione vigenti relative alla salute e alla sicurezza sul posto di lavoro, come le linee guida dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) e l'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO), e dovranno garantire, come minimo, l'accesso all'acqua potabile, una ventilazione e un'illuminazione adeguate, sistemi adatti di prevenzione di infortuni e di sicurezza in caso di emergenza. Sui pescherecci dovrà essere garantita anche l'assistenza medica gratuita a bordo, nonché lo sbarco dei pescatori in caso di infortunio o malattia grave.

8. Condizioni di vita dei dipendenti

Dovranno essere stabilite alcune norme minime dettagliate riguardo agli alloggi e ai viveri a bordo, in modo tale da assicurare una sistemazione decorosa ai pescatori. Lo stesso criterio sarà applicabile alla sistemazione presso strutture appartenenti alle fabbriche, nel caso in cui tale sistemazione fosse fornita dal Fornitore ai propri lavoratori.

9. Ore di lavoro e di riposo

Il Fornitore dovrà assicurare che i propri dipendenti lavorino secondo le leggi e i contratti di lavoro applicabili per quanto riguarda il numero di ore e di giorni di lavoro. Sul Fornitore ricade la responsabilità di garantire che i pescatori a bordo usufruiscano di sufficienti periodi di riposo, sia giornalieri che settimanali, di conformità a quanto stabilito dalle convenzioni applicabili dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO).

10. Rimpatrio gratuito dei marinai

I pescatori avranno diritto a essere rimpatriati a spese del proprietario del peschereccio, di conformità a quanto stabilito nelle convenzioni applicabili dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) e dell'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO).

2. TUTELA DELL'AMBIENTE

Il Fornitore dovrà assicurare lo svolgimento delle proprie attività in ottemperanza di tutti i requisiti legali applicabili per la tutela dell'ambiente.

3. SOSTENIBILITÀ DELLE FORNITURE DI TONNO

Il Gruppo Calvo si attende dai propri fornitori una visione a lungo termine e di responsabilità a sostegno dell'obiettivo di ottenere un'elevata produttività ittica anche per le prossime generazioni. Ritiene che per questo sia necessario migliorare il controllo delle flotte e la disponibilità dei dati sulle misure di gestione e, d'altro canto, ottenere il sostegno politico ad approcci di gestione più controllati, basati sulle conoscenze



scientifiche. Il Gruppo Calvo si augura che questo obiettivo sia condiviso dai propri fornitori.

L'adempimento di tutti i criteri relativi a questo ambito è obbligatorio, salvo quelli riportati al punto 5 ("criteri target o d'eccellenza") e la mancata ottemperanza dei medesimi rappresenta una mancanza considerata "miglioramento necessario e urgente".

1. Conformità del pescato alle norme e alle risoluzioni nazionali e internazionali per la pesca del tonno

- Tutte le imbarcazioni fornitrici del Gruppo Calvo saranno iscritte presso i registri delle Organizzazioni Regionali di Gestione della Pesca (ORGP), disporranno di un IMO valido (oppure "Unique Vessel Identifier" – UVI) e apparterranno a un Paese che sia già o abbia fatto richiesta di diventare appaltante o cooperatore della relativa Organizzazione Regionale di Gestione della Pesca (ORGP).
- Il Gruppo Calvo si augura che i paesi di bandiera delle imbarcazioni in cui siano rilevate inadempienze riguardo agli obblighi e alle misure adottate dalle competenti organizzazioni regionali di gestione della pesca, dispongano di un piano d'azione per eliminare tali deficienze. Più precisamente, il Gruppo Calvo non acquisterà tonno proveniente dai pescherecci identificati dall'Organizzazione Regionale di Gestione della Pesca (ORGP) come inadempienti dei divieti imposti o dell'obbligo di rispettare le aree di conservazione stabilite dalle organizzazioni regionali di pesca o dai paesi costieri.
- Il Gruppo Calvo non si rifornirà di pesce proveniente dalla pesca riguardo alla quale vi siano indizi di impiego di veleno o di esplosivi.
- Il Gruppo Calvo non si rifornirà di tonno proveniente da imbarcazioni riguardo alle quali vi siano indizi o sia provata la pratica del *finning* (mutilazione degli squali per asportarne le pinne e rigetto in mare della carcassa).

2. Contrasto attivo della pesca illegale e i relativi prodotti

- Il Gruppo Calvo non si rifornirà da aziende che possiedono imbarcazioni riportate negli elenchi ufficiali IUU ed esigerà ai propri fornitori di filetti che il pesce offerto al Gruppo Calvo non provenga dalle medesime.
- Il Fornitore dovrà essere in grado di indicare l'origine (peschereccio, periodo di pesca, zona di pesca, porto di trasbordo o di scarico e stabilimento di trasformazione) dei lotti di tonno commercializzati.

3. Difesa del congelamento della capacità di pesca della flotta industriale con reti a circuizione

- A difesa del congelamento della capacità di pesca della flotta come una delle misure da adottare per il miglioramento della salute e della gestione degli stock, il Gruppo Calvo si impegna a non acquistare pesce proveniente da



barche di grandi dimensioni con reti a circuizione (335 m³ di stiva) in attivo o in cantiere entro il 31 dicembre 2012 (e ultimate entro il 30 giugno 2015) ed esigerà ai propri fornitori di filetti che il pesce offerto al Gruppo Calvo non provenga dalle stesse.

4. Sostegno dei sistemi di controllo della flotta e della gestione degli impatti

- Il Gruppo Calvo non si rifornirà di pesce trasbordato in alto mare ed esigerà dai propri fornitori di filetti che il pesce offerto al Gruppo Calvo non appartenga a questa categoria.
- Il Gruppo Calvo non si rifornirà di pesce proveniente da pescherecci a palangari non muniti di controllo VMS e della verifica, da parte di un osservatore, delle misure correttive volte a minimizzare la cattura accidentale di uccelli e di specie marine accessorie.
- Nel caso dei pescherecci con lenze e canne che, per la loro portata, non fossero controllati da un'Organizzazione Regionale di Gestione della Pesca (ORGP), si dovrà applicare un controllo sufficiente per assicurare, come per il resto delle attrezzature da pesca, che le imbarcazioni siano iscritte nei registri ufficiali del Paese di bandiera e siano munite delle relative licenze di pesca; si dovrà altresì assicurare che il loro pescato sia controllato dalle autorità competenti (Paese di bandiera e di pesca) e che l'eventuale impatto dell'attività di pesca, in particolare per quanto riguarda l'impiego dell'esca, sia conforme alle norme applicabili o che almeno sia allo studio.
- Il Fornitore dovrà applicare sui propri pescherecci le pratiche di liberazione del pesce catturato accidentalmente e di report sulle tartarughe e gli squali catturati (o qualsiasi altra specie considerata sensibile in termini di conservazione dall'Organizzazione Regionale di Gestione della Pesca), promosse da tale organizzazione. Inoltre, il Fornitore dovrà adempiere gli altri obblighi nei confronti dell'Organizzazione Regionale di Gestione della Pesca relativi ai report delle proprie attività di pesca.
- Il Gruppo Calvo non si rifornirà di pesce proveniente da pesca con reti da posta, dato lo scarso controllo esistente in questo tipo di pesca.

5. Sostegno e riconoscimento delle migliori prassi di pesca.

Il Gruppo Calvo desidera aumentare il numero di fornitori che condividono e che rendono note le prassi qui riportate (questi sono i "criteri target o d'eccellenza", ad applicazione progressiva), in modo tale che il 100% del pesce acquistato dai fornitori sia conforme a tutti i principi di questo Codice entro la fine del 2015.

- Presenza di osservatori a bordo (persona fisica o sistema elettronico) nel 100% dei viaggi dei pescherecci a circuizione.
- Programmi di riduzione delle catture accessorie e di novellame: i pescherecci a circuizione dovranno dimostrare il proprio impegno e i progressi raggiunti per quanto riguarda entrambi i parametri, oltre ai programmi di riduzione della pesca di specie specifiche se richiesto dall'Organizzazione Regionale di



Gestione della Pesca (ORGP).

- Impiego di oggetti galleggianti (FAD - *Fish Aggregating Device*): per pescare il Fornitore si avvarrà di FAD atti a ridurre al minimo l'intrappolamento nelle reti di squali e tartarughe.
- Stoccaggio a bordo del pescato: il Fornitore dovrà stoccare a bordo e scaricare tutti i pesci catturati accidentalmente, siano essi altre specie o tonni non liberati vivi (eccetto le specie il cui stivaggio a bordo sia vietato o il pesce non sia adatto al consumo umano per motivi diversi dalle dimensioni).
- I pescherecci a circuizione dovranno dimostrare il monitoraggio satellitare delle operazioni di pesca tramite sistemi VMS.
- Il Fornitore dovrà attuare i programmi di monitoraggio dei FAD con criteri minimi di inventario da inoltrare alle relative autorità.

